



STUDIO LEGALE DI VEROLI

Via di Villa Chigi 41, 00199 RM
Via Di Villa Ada 57, 00199 RM

T: 06 32 19 156
C: 339 82 94 374
M: riccardodiveroli@studiolegalediveroli.it
P: riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org
W: www.studiolegalediveroli.it

AVVISO
DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER IL TRAMITE DEL SITO WEB
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSIONE RIPAM –
FORMEZ PA e dei

Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, della Cultura, nonché dell'Avvocatura dello
Stato

In esecuzione del Decreto Presidenziale n. 1072/2024

pubblicato in data 04 settembre 2024 dal Consiglio Di Stato – R.G. 6643/2024

Con Decreto Presidenziale n. 1072/2024, reso nel procedimento iscritto al R.G.n.6643/2024 di cui al ricorso in appello proposto dal Dott. **Riccardo CEA**, rappresentato e difeso dal sottoscritto difensore, il Consiglio Di Stato (sez. IV) ha autorizzato la scrivente difesa a notificare il ricorso di appello tramite la c.d. “notifica per pubblici proclami”, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

“Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa...”

§§

In ottemperanza a quanto disposto, si formula il presente avviso comunicando:

i. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Consiglio Di Stato, Sezione IV, R.G. n. 6643/2024.

ii. IL NOME DELLA PARTE APPELLANTE E L'INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI APPELATE:

Nome Parte Appellante:

Riccardo Cea, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Terlizzi.

Amministrazioni appellate:

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

iii. GLI ESTREMI E L'OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO

Provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo promosso dinanzi al TAR del Lazio

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della rettificata graduatoria finale di merito del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” di cui al Bando pubblicato in G.U.n.104 del 31/12/2021, in merito al “*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, pubblicata in data 19/04/2023 sul sito del Formez PA, nella parte in cui colloca il ricorrente in una posizione inferiore a quella dovuta (n. 13203 - Doc.1);
- Per quanto occorrer possa e solo se lesiva, della rettificata graduatoria finale dei vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “*profilo operatore*

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 19/04/2023 sul sito del Formez PA (doc.2);

- Per quanto di ragione, della prima graduatoria finale di merito (*poi rettificata*) del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” di cui al Bando pubblicato in G.U.n.104 del 31/12/2021, in merito al “*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA, nella parte in cui colloca il ricorrente in una posizione inferiore a quella dovuta (n. 13203 - Doc.3);
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della graduatoria finale dei vincitori (*poi rettificata*) del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA (doc.4);
- Per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d’esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alle successive richieste di riesame dei titoli inviate dallo stesso con le pec del 27/02/2023 e del 01/03/2023 (doc. 5 e 6);
- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d’esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso;
- Per quanto di ragione, del questionario e dell’esito della prova scritta del concorso, svolta ricorrente in merito al profilo “*Operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo contabile (codice AMM)*”, comunicata sulla propria area riservata del sito istituzionale, laddove risulta che la stessa “*è stata superata*” con il punteggio di 23,375, viziato dalla presenza dei quesiti n.1 e n.36, poiché ambigui, mal formulati e fuorvianti che hanno determinato un punteggio inferiore a quello dovuto (doc. 7);
- Per quanto di ragione, del questionario a risposta multipla somministrato al ricorrente, nella parte in cui contiene i quesiti n.1 e n.36, perché formulati in modo incompleto, ambiguo e fuorviante;
- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione della prova scritta svolta dal ricorrente, laddove non è stato considerato l’errore di formulazione e l’ambiguità del quesito n. 1 e n. 36 e attribuito il conseguente punteggio di + 0,75 punti per ciascuna domanda che gli avrebbe permesso di migliorare sensibilmente il punteggio conseguito e la propria posizione in graduatoria;
- Per quanto di ragione, dell’avviso pubblicato sul sito del Formez in data 29/07/2022, contenente la pubblicazione delle prove estratte per i codici di concorso AMM – ECO – INF (Doc. 8);
- Per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti di cui all’avviso sul sito del Formez del 26/05/2023 con cui l’Amministrazione ha comunicato ai candidati vincitori della selezione di manifestare, a pena di decadenza ai sensi dell’art.10 del Bando, la propria “*scelta dell’amministrazione di destinazione*” sul portale InPA nonché quello con cui verranno disposte le assegnazioni delle amministrazioni di destinazione, laddove lesivi degli interessi del ricorrente (Doc.9);
- Per quanto occorrer possa, del Bando pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021 relativo al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” (Doc. 10);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’odierno ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo all'odierno ricorrente di veder riesaminata la propria posizione in graduatoria nel "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" CODICE AMM, con l'attribuzione di +1 punto per il possesso della Laurea in Scienze Politiche conseguito presso l'Università degli Studi di Perugia, in data 08/04/2003 e di +1,75 punti per l'annullamento dei quesiti contestati [di cui +1 per il quesito n. 1 (+0,75 domanda corretta +0,25 per la penalità) e + 0,75 per il quesito situazionale n. 36].

*

Ne deriva che, laddove venisse accolto interamente il ricorso sia con riferimento all'omessa attribuzione del punteggio per la laurea (+1) che con riferimento ai quesiti contestati (+1,75), il ricorrente otterrebbe un aumento di +2,75 punti che gli permetterebbe di raggiungere una posizione prossima alla n.5339 nell'ultima e rettificata graduatoria con un punteggio totale di 26,125 (anziché l'attuale posizione n.13.203_e punteggio n.23,375) e con maggiori possibilità di assunzione in caso di scorrimento della graduatoria.

iv. PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE (parzialmente) IMPUGNATO

Sentenza n. 1964/2024 pubblicata in data 01/02/2024 dal TAR del Lazio (Sez. IV-TER) resa con riferimento al giudizio N.R.G. 10815/2023

v. SUNTO DEI MOTIVI DI APPELLO

1)- ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI IL TAR DEL LAZIO NON RAVVISA L'ILLEGITTIMITÀ DEL QUESITO N. 1 "SULLA SCORTA DELL'ORIENTAMENTO DI QUESTO TRIBUNALE ESPRESSO CON RIGUARDO A FATTISPECIE SOVRAPPONIBILI A QUELLA IN ESAME".

La parte appellante ha impugnato parzialmente la sentenza n. 1964/2024 del TAR del Lazio soltanto limitatamente al capo della sentenza che non ha riconosciuto l'ambiguità del quesito n. 1 previsto nella prova scritta svolta dalla parte ricorrente in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" di cui al Bando pubblicato in G.U.n.104 del 31/12/2021, in merito al "profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)", pubblicata in data 19/04/2023 sul sito del Formez PA".

Il quesito in esame è stato così formulato:

Unilateralità - Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo?

A) **Entrambi (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA** – punteggio previsto +0,75);

B) **Unilateralità (RISPOSTA FORNITA DAL RICORRENTE e RITENUTA ERRATA);**

C) **NESSUNO.**

Ebbene, secondo il TAR, il quesito in contestazione non sarebbe formulato in maniera ambigua e ciò, anche alla luce “DELL’ORIENTAMENTO DI QUESTO TRIBUNALE ESPRESSO CON RIGUARDO A FATTISPECIE SOVRAPPONIBILI A QUELLA IN ESAME”.

In realtà, il quesito appare evidentemente ambiguo, in quanto il provvedimento amministrativo non nasce inoppugnabile, ma lo diventa soltanto nelle ipotesi in cui chi vi abbia interesse non avvii alcuna iniziativa giudiziale per richiederne l’annullamento.

In altre parole, l’inoppugnabilità è una caratteristica ACQUISITA del provvedimento amministrativo e tale aspetto risulta essere confermato anche dai più autorevoli manuali/scritti della dottrina.

A mero titolo esemplificativo, il manuale Garofali/Ferrari, nel descrivere le caratteristiche del provvedimento amministrativo, precisa che le stesse sono: **imperatività/autoritatività; esecutività; esecutorietà; tipicità; nominalità.**

Ad essi si aggiunge **l’inoppugnabilità**, a patto che siano ““decorsi i termini decadenziali d’impugnativa”. Ne deriva, quindi, che fintantoché non sia decorsi i termini decadenziali, il provvedimento amministrativo è impugnabile e sindacabile dall’A.G. competente.

Ulteriormente, si rappresenta che le più recenti tesi dottrinali considerano l’inoppugnabilità non più come una caratteristica acquisita del provvedimento amministrativo, bensì come una **mera preclusione processuale che opera nel momento in cui sono trascorsi i termini previsti dalla legge per proporre l’annullamento.**

*

La tesi sopra esposta circa l’ambiguità del quesito n. 1 di parte ricorrente è confermata dalla recente sentenza n. 7286/2024 del Consiglio di Stato, il quale, nel valutare un caso analogo a quello di specie, ha rilevato che: “DEVE, INFATTI, RILEVARSI CHE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO COME TALE NON NASCE INOPPUGNABILE MA LO DIVIENE OVE NON VENGA IMPUGNATO CON UNO DEI MEZZI DI TUTELA PREVISTI DALL’ORDINAMENTO ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA STABILITO DALLA LEGGE. Pertanto, avuto riguardo alla formulazione della domanda, SI DEVE RITENERE CORRETTA LA RISPOSTA DATA DAL CANDIDATO RICORRENTE APPELLANTE, IL QUALE HA INDICATO COME CARATTERE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO LA SOLA UNILATERALITÀ, E NON ANCHE L’INOPPUGNABILITÀ. DI CONSEGUENZA, A LUI DOVEVA ESSERE ATTRIBUITO IL RELATIVO PUNTEGGIO PER LA RISPOSTA ESATTA”.

vi. **L’INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:**

▪ Considerato che ad oggi – in virtù della sentenza del TAR del Lazio n. 1964/2024 che ha parzialmente accolto la pretesa promossa dal Dott. Cea – quest’ultimo figura alla posizione n. 9.937 BIS e che con l’accoglimento del presente appello, lo stesso potrebbe collocarsi in una posizione compresa tra la n. 7.287 e 7.037 (in tale range, figurano tutti i candidati con il punteggio di 25,375), **il presente avviso è rivolto, principalmente, ai concorrenti compresi tra la posizione n. 9.936 e 7.037.**

▪ **MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SEGUIRE IL PRESENTE CONTENZIOSO**

Il presente procedimento può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it, inserendo nella sezione “ricerche” del Consiglio Di Stato – R.G. 6643/2024.

▪ **INDICAZIONE DEL DECRETO CON CUI SONO STATI AUTORIZZATI I PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata tramite il Decreto Presidenziale del Consiglio Di Stato n. 1072/2024 pubblicata in data 04/09/2024 nel procedimento iscritto al R.G.n.6643/2024.

Roma, 10 settembre 2024

Avv. Marina Terlizzi